



Comune di Vigliano Biellese
Provincia di Biella

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

**Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 28/04/2014,
allegato A) modificato con deliberazione C.C. n. 44 del 30/11/2009**

Art. 1

Oggetto e riferimenti

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente l'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa speciale definita con il dlgs. n. 109/98, nonché integrata con il dpcm n. 221/99, con il dpcm. n. 305/99, con il dm. solidarietà sociale n. 306/99, con il dlgs. n. 130/2000, con il D.p.c.m. 242/2001 e D.p.c.m. del 18 maggio 2001 (approvazione modelli tipo di dichiarazione sostitutiva unica e relative istruzioni per la compilazione).

Art. 2

Criteri generali per la determinazione della situazione economica equivalente

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare, composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico, ai fini IRPEF.
2. L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1, allegata al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e ss.mm.ed ii.. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicato della situazione patrimoniale, come definito nella medesima tabella.
3. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 2 ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, allegata al Decreto Legislativo n.109/98 e ss. mm. ed ii.

Art.3

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi socio-educativi (asilo nido), ai servizi scolastici integrativi (mensa, eventuali trasporti ed assistenze pre e post orario), ai contributi per il diritto allo studio, ai servizi socio-assistenziali erogati, direttamente o tramite Consorzio di servizi, dal Comune a diverse categorie di cittadini.
2. L'applicazione del regolamento è comunque estesa dal comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale.

Art. 4

Coerenza tra elementi necessari per Isee ed elementi per accesso ai servizi

1. Gli elementi necessari per l'applicazione dell'Isee, come definiti nell'articolo 2 del presente regolamento, costituiscono base di riferimento per la definizione di criteri relativi all'accesso a servizi e prestazioni sociali agevolate, di quote di contribuzione e di sistemi tariffari complessi inerenti i servizi.
2. L'Amministrazione si riserva di procedere annualmente, all'atto dell'approvazione delle tariffe comunali relative ai diversi servizi, alla verifica degli indici di situazione economica che danno accesso ad agevolazioni.

3. Le disposizioni e le deliberazioni di cui al comma 2 devono comunque definire in modo esplicito le condizioni che consentono accessi facilitati o priorità di graduatoria e che costituiscono eccezioni all'applicazione dell'Isee.

Art.5

Determinazione del nucleo familiare di riferimento

La determinazione del nucleo familiare per l'applicazione dell'Isee – quando diverso da quello indicato all'art. 2 comma 1 del presente regolamento - fa riferimento alla disciplina generale in materia (art. 3 D. Lgs. 130/00).

L'ente non si avvale della possibilità di definire diversamente, anche laddove possibile, il nucleo di riferimento ed ogni dichiarazione sostitutiva unica verrà pertanto inserita nella banca dati centrale gestita dall'Inps e potrà essere direttamente disponibile per il controllo da parte degli enti competenti e nello stesso tempo attinta, su indicazione del richiedente, da altri enti autorizzati per le prestazioni agevolate dagli stessi concesse.

Art. 6

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

La determinazione dell'Isee è effettuata sulla base dei dati forniti dal richiedente mediante Dichiarazione Sostitutiva Unica resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 sul modello approvato con d.p.c.m. del 18.05.2001. L'Ufficio delle Relazioni con il Pubblico svolge, su richiesta dell'utenza, funzioni di supporto alla corretta compilazione.

Art. 7

Determinazione del Reddito del Nucleo Familiare (ISR)

L'indicatore reddituale del nucleo familiare (ISR) è dato dalla somma dei redditi ultimi dichiarati, a cui va aggiunto il rendimento delle attività finanziarie di tutti i componenti.

Il valore di riferimento è quello indicato nel quadro F4 di ogni foglio allegato alla DSU nel modello approvato di cui al precedente art.6.

Art. 8

Franchigie e detrazioni sulla situazione reddituale

Alla situazione reddituale si sottrae il valore dell'eventuale canone di locazione dell'alloggio di abitazione fino ad un ammontare massimo di € 5.164,56.

Art.9

Determinazione dei criteri per la valutazione del patrimonio mobiliare

Il patrimonio mobiliare del nucleo familiare così come definito è dato dalla somma di tutte le consistenze patrimoniali di tutti i componenti del nucleo.

Il valore di riferimento è quello indicato nel quadro F5 di ogni foglio allegato alla DSU a cui si applica l'aliquota di rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro, così come pubblicato in G.U.F.

Art. 10

Determinazione dei criteri per la valutazione del patrimonio immobiliare

Il patrimonio immobiliare del nucleo familiare così come definito è dato dalla somma dei dati contenuti nel quadro F6 di ogni foglio allegato alla D.S.U.

Art. 11

Franchigie e detrazioni sul patrimonio immobiliare e mobiliare

Così come stabilito dalla normativa di riferimento (art. 1 comma 2), dal valore ai fini ICI della casa di abitazione si sottrae l'eventuale capitale residuo del mutuo.

Il valore della casa di abitazione, se d'importo fino a € 51.645,68 non va considerato nel patrimonio immobiliare; se invece è di importo superiore può essere decurtato con franchigia di € 51.645,68.

Dal patrimonio immobiliare è ammessa una franchigia di € 15.493,70.

Art. 12

Indicatore situazione patrimoniale (ISP)

E' dato dalla somma del patrimonio mobiliare e di quello immobiliare, al netto della franchigia.

Tale conteggio va poi moltiplicato per 0,20.

Art. 13

Indicatore della Situazione Economica (ISE)

L'indicatore della Situazione Economica (ISE) è pari alla somma degli indicatori relativi al reddito ed al patrimonio (ISR ed ISP) così come indicati nel presente regolamento

Art. 14

Individuazione del minimo vitale

Con riferimento all'erogazione di particolari benefici (esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e/o altri di volta in volta specificati) la Giunta Comunale provvede all'individuazione del valore del minimo vitale definito come disponibilità economica minima necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona.

Art. 15

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

Si ottiene dividendo l'ISE di cui al precedente art. 12 per il valore del parametro attribuibile al nucleo desunto dalla scala di equivalenza sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare e della presenza di particolari condizioni che rendano il calcolo più vantaggioso, secondo la tabella 2 del D.Lgs n. 109/1998 e s.m.i. del D.Lgs n 130/2000 e con le specificazioni contenute nell'art. 1 bis del D.p.c.m. 07/05/1999 n 221 come modificato dal D.p.c.m. 04/04/2001 n. 242.

Art. 16

Produzione delle certificazioni Isee

L'Ufficio delle Relazioni con il Pubblico, rilascia ai cittadini che abbiano presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica apposita attestazione con validità di un anno.

Art. 17

Controlli

1. I controlli sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate sono effettuati a campione, sulla base di quanto prevede il vigente regolamento comunale in materia.
2. Il Comune può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli.
3. I controlli sulle dichiarazioni Isee possono essere effettuati anche tramite scambio di dati ed informazioni con altre pubbliche amministrazioni.
4. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge per perseguire il mendacio, il competente servizio del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi

Art. 18

Comunicazione ai cittadini

1. L'applicazione dell'Isee nei vari servizi è adeguatamente supportata da campagne di comunicazione del Comune, realizzate anche con l'ausilio di tecnologie informatiche.
2. Ogni modifica al sistema applicativo dell'Isee deve essere oggetto di specifiche comunicazioni agli interessati in tempi brevi.

Art. 19

Assistenza alla compilazione

1. Per l'assistenza alla compilazione delle dichiarazioni per l'Isee il Comune può avvalersi di soggetti esterni, integrando servizi specifici resi dalle strutture dell'amministrazione comunale e/o dal Consorzio per i servizi socio assistenziali.
2. La Giunta e i responsabili di servizio, ciascuno per le proprie competenze, adottano tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini per la compilazione delle dichiarazioni Isee, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (per esempio Caf, ordini professionali, associazioni, ecc.)

Art. 20

Acquisizione e trattamento dei dati personali

1. L'acquisizione e la gestione delle informazioni e dei documenti inerenti alla dichiarazione Isee deve essere effettuata dalle competenti strutture del Comune preferibilmente mediante collegamenti informatici e telematici.
2. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni Isee deve avvenire nel pieno rispetto del D.Lgs 30/06/2003 n. 196.

3. La Giunta e i responsabili di servizio, per quanto di propria competenza, adottano linee-guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche Isee contenenti dati personali.
4. Lo scambio di dati personali con soggetti esterni in relazione alla formalizzazione delle dichiarazioni Isee deve essere regolato da specifici protocolli d'intesa.

Art. 21

Controlli

5. I controlli sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate sono effettuati a campione, sulla base di quanto prevede il vigente regolamento comunale in materia.
6. Il Comune può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli.
7. I controlli sulle dichiarazioni Isee possono essere effettuati anche tramite scambio di dati ed informazioni con altre pubbliche amministrazioni.
8. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge per perseguire il mendacio, il competente servizio del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi

APPLICAZIONE DELL'INDICE DI SITUAZIONE ECONOMICA RISPETTO AI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE

1. CRITERI. Agevolazioni, esenzioni, “buoni”

L'indice di situazione economica – Ise – nel costituirsi come misura fondamentale nella selezione – nonché nella definizione della partecipazione al costo – dei beneficiari delle diverse politiche socio assistenziali, viene attualmente utilizzato nel nostro ente per due distinti scopi.

A) Da una parte, in modo indiretto, tale indice fornisce la base di partenza per la valutazione oggettiva di un nucleo familiare che segnala una situazione di estremo disagio, al fine di ottenerne un quadro quanto più possibile completo e valutare l'eventualità di contribuzioni straordinarie o di interventi diversi in sinergia con il Consorzio intercomunale per i servizi socio assistenziali della zona (Cissabo).

B) D'altra parte, in modo più diretto, l'indice, di per sé, determina l'accesso alle agevolazioni previste per i singoli servizi comunali. Avendo scelto di attenersi, per quanto concerne la definizione del nucleo familiare di riferimento, esclusivamente a quanto contempla la disciplina generale in merito, l'Ise e/o l'Isee (a seconda che si consideri l'indice puro e semplice o lo esamini già rapportato alla scala di equivalenza) calcolato per eventuali prestazioni agevolate erogate dal comune è il medesimo che il cittadino può utilizzare per benefici economici o sgravi applicati nei settori più diversi (dalle borse di studio, agli assegni per il nucleo familiare o di maternità erogati dall'Inps, alle tariffe agevolate Telecom, solo per fare alcuni esempi).

L'Isee, tuttavia, così come è chiaro nel regolamento allegato, prende in considerazione la situazione reddituale ultima accertabile ed il patrimonio al 31 dicembre dell'anno precedente, oltre ad una serie di altri fattori (canone di affitto, quota capitale residua dei mutui contratti) che incidono direttamente sul conteggio degli indicatori reddituali e patrimoniali ed altri parametri (presenza di anziani, handicap) che influiscono sul valore della scala di equivalenza da applicare al nucleo.

Tuttavia, per salvaguardare tutti i casi in cui il nucleo familiare presenti, alla data di richiesta dell'agevolazione, un bilancio – in termini economici e sociali - drasticamente differente da quello sul quale l'Isee viene calcolato, a causa di disoccupazione, sfratto, gravi patologie, ricoveri ospedalieri e/o altre situazioni a queste riconducibili e che comunque siano di per sé chiaro indizio di sconvolgimento nel potere di acquisto della famiglia, anche con riferimento ad uno solo dei percettori di reddito della stessa, le soglie ISEE d'accesso alle agevolazioni subiranno un aumento nella misura del 50% o del 30%, come dettagliato di seguito. Per venire incontro alle esigenze dei nuclei che si trovino inoltre assorbiti nella cura di un familiare gravemente invalido l'Amministrazione comunale intende inoltre consentire l'applicazione del raddoppio delle soglie Isee.

Il quadro sintetico – per quanto non esaustivo - delle possibili ipotesi di aumento delle soglie Isee è quindi il seguente:

Aumento del 50%:

- Nucleo familiare in cui un membro sia sottoposto nell'anno di riferimento ad un ricovero ospedaliero, che per la durata e la gravità della patologia possa arrecare grave pregiudizio alla normale gestione familiare;
- Nucleo familiare in cui un membro risulti affetto, alla data di presentazione della DSU, da patologia altamente invalidante;
- Nucleo familiare in cui un membro percettore di reddito abbia perso un lavoro con contratto a tempo indeterminato: post licenziamento o post mobilità, se prevista, il raddoppio si intende applicabile per un anno dal mese

successivo a quello di effettivo azzeramento del reddito. L'agevolazione è applicabile per nuclei nei quali complessivamente i percettori di reddito di qualunque natura siano al massimo in numero di due;

- Nucleo familiare in cui l'unico membro percettore di reddito lavori con contratto a tempo non indeterminato e che, in quanto "precario", abbia lavorato nell'anno precedente a quello di presentazione della DSU per almeno per 6 mesi anche non consecutivi. In questo caso il raddoppiamento si intende applicabile per un anno dal mese successivo a quello di effettivo azzeramento del reddito.

Aumento del 30%:

- Nucleo in cui un membro percettore di reddito lavori con contratto a tempo non indeterminato e che, in quanto "precario", abbia lavorato nell'anno precedente a quello di presentazione della DSU per almeno per 6 mesi anche non consecutivi. In questo caso il l'incremento del 30% si intende applicabile per un anno dal mese successivo a quello di effettivo azzeramento del reddito. L'agevolazione è applicabile per nuclei nei quali complessivamente i percettori di reddito di qualunque natura siano al massimo in numero di due;

In tale modo l'ente, agendo sulle soglie di riferimento per l'accesso al beneficio, non intacca in alcun modo l'ampia possibilità di utilizzo della medesima Dsu da parte del richiedente.

Soltanto in presenza di relazione scritta del servizio sociale potrà essere valutato – per casi di estrema necessità e dopo una attenta valutazione degli eventuali interventi da promuovere in sinergia con il Cissabo – l'attribuzione al nucleo familiare di "buoni" per l'ottenimento gratuito di un servizio (buono asilo nido, buoni mensa, buono prescuola). Tale attribuzione di "buoni", pur essendo preceduta dal calcolo Isee, va ricompresa fra gli interventi d'emergenza a favore delle famiglie ed è applicabile soltanto per documentate situazioni, nelle quali, comunque il valore dell'indicatore, anche con il raddoppio consentito della soglia di riferimento in Euro per le tariffe agevolate, non consenta di cogliere la gravità e l'emergenza.

Alla stessa stregua l'ente si riserva di concedere, sempre in documentati casi di emergenza, contributi straordinari ai singoli, nell'ambito di quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia, privilegiando anche in questo caso la contribuzione concreta di "buoni" per il soddisfacimento di esigenze ritenute di volta in volta primarie (buoni pasto, buoni lavanderia).